



COMUNE DI CALALZO DI CADORE
Provincia di Belluno

IL SINDACO

Prot. N. 3665/10

Calalzo di Cadore, 29 luglio 2010

Reg. Ord. N. 30/2010

Lib. Albo N. 325/2010

OGGETTO: sfalcio, pulizia e decoro del territorio comunale.

IL SINDACO

RITENUTO che nell' ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente, non ultimo in considerazione dell'assegnazione di patrimonio UNESCO delle Dolomiti;

CONSIDERATA la necessità di eseguire lo sfalcio e la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

CONSTATATO lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro esse rappresentano pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, quali vipere e zecche;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quant'altro al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

DATO ATTO che per le violazioni alle disposizioni che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini stabiliti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54 comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ed il disposto di cui all'art. 21 ter della legge 241/1990;

VISTI gli art. 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTI gli artt. 50 e 54 comma 4, del TU. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l'art. 35 del vigente Regolamento Igienico Edilizio;

ORDINA

a tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio: pulizia della vegetazione incolta mediante:



COMUNE DI CALALZO DI CADORE

Provincia di Belluno

IL SINDACO

1. sfalcio o pascolo dei prati esterni al perimetro urbano almeno una operazione nella stagione estiva entro e non oltre il 14 agosto 2010;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. all' interno del perimetro urbano, entro il 14 agosto 2010, i proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, lesivo del decoro urbano, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

AVVERTE

- Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a € 150,00 (Euro centocinquanta);
- I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio; che quindi, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, ricorrendo se del caso all'assistenza della Forza Pubblica, si accederà ai fondi privati per eseguire lo sfalcio od altro intervento coattivo, addebitando i costi e/o le spese relative a carico dei proprietari.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune di Calalzo di Cadore;
- trasmessa: alla Prefettura di Belluno, alla Stazione dei Carabinieri ed alla Stazione CFS di Pieve di Cadore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori.



IL SINDACO
Luca De Carlo